

Patrocinio a spese dello Stato Elementi di sintesi

La persona non abbiente, al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, può richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, purché – in ambito civile – le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio consente la difesa da parte di un difensore di fiducia che l'interessato sceglie tra gli iscritti negli **elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato** tenuti presso i Consigli dell'Ordine.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel **processo civile**, comprese le procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), e nel **processo penale**.

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Processo civile

Per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in **ambito civile** occorre presentare domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, a cura dell'interessato o del difensore. Requisito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018)**.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge**, **l'unito civilmente** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla **somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Processo penale

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in **ambito penale** deve essere presentata presso **l'ufficio del magistrato** davanti al quale pende il processo.

Requisito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: valgono le stesse regole previste in ambito civile. **Il limite di reddito è però elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.**

La norma prevede una **deroga ai limiti di reddito per le donne vittime di violenza**:

Art. 76 comma 4-ter **Testo unico in materia di spese di giustizia** (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dispone che: "la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (pratica di mutilazione organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-

quinqües (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 609-quinqües (corruzione di minorene) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio **anche in deroga ai limiti di reddito** previsti dal presente decreto”.